

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 All.A)

002 All.B)

003 All. I

004 All. II

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Le varianti non devono pregiudicare l'ammissibilità del finanziamento né gli obiettivi generali del progetto iniziale.

La richiesta di variante è ammessa unicamente per modifiche relative al sesto di impianto. Se la variante comporta il mancato rispetto delle finalità generali dell'intervento non si ammetterà il progetto al pagamento dell'aiuto.

12) Vincoli

1. Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno cinque anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"
Nel caso di sopraggiunte crisi di mercato o altre cause non preventivabili, previa segnalazione alla Provincia Autonoma di Trento, è possibile l'estirpazione e il conseguente reimpianto a spese del richiedente di qualsiasi superficie finanziata ai sensi dei Regolamenti comunitari, sulla stessa particella e per la medesima superficie di una varietà idonea per la Provincia Autonoma di Trento, e conseguente trasferimento del vincolo per gli anni mancanti al nuovo vigneto.
3. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1., fatte salve le deroghe sopraccitate ed eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate al beneficiario, con la maggiorazione degli interessi al saggio dell'interesse legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

13) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione si fa rinvio al Decreto ministeriale, alle disposizioni definite da AGEA, nonché alla regolamentazione dell'Unione Europea.